



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 04/04/2001

REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N. 2

"ART. 23 L.R. 4 AGOSTO 1999, N. 24. REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Vista la deliberazione G.R. n. 1677 dell'11/12/2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4 agosto 1999, n. 24.
- Vista la decisione prot. n. 2071, verb. n. 12 seduta del 18/12/2000 della Commissione di controllo che ha rilevato che "a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della Giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta".
- Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 85 del 13/2/01 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4 agosto 1999, n. 24
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

il seguente Regolamento

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

- a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva;
- b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
- c) l'elevazione del livello tecnologico;
- d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

Art. 2

Costituzione dei Centri di assistenza tecnica

1. I Centri sono promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:

a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;

b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.

2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

a) gli enti e le società di formazione professionale;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;

e) gli istituti di credito e le società finanziarie.

Art. 3

Attività dei Centri di assistenza tecnica

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i Centri svolgono le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:

a) assistenza tecnica;

b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;

d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) della legge n. 24/99, nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98;

e) sicurezza e tutela dei consumatori;

f) tutela ambientale;

g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo Statuto;

h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000, tradotti in linee-guida per gli esercizi commerciali, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato;

i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. c), della legge n. 24/99, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.

3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.

Art. 4

Struttura dei Centri di assistenza tecnica

1. I Centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di almeno tre province.
2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

Art. 5

Requisiti della domanda di autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di assistenza, da presentarsi all'Assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate al precedente articolo 3;
 - c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;
 - d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre Province;
 - e) la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
- 2) Nell'istanza da presentare alla Regione deve inoltre risultare che:
 - a) la sede legale del Centro sia localizzata in territorio regionale;
 - b) lo Statuto preveda espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro.

Art. 6

Autorizzazione regionale

1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.
2. L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
3. I Centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, indicheranno la qualità di "Centro di assistenza tecnica", nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di autorizzazione.

Art. 7

Relazione sull'attività svolta da parte dei Centri di assistenza tecnica

1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.

Art. 8

Finanziamento delle attività

1. La Regione può sostenere l'attività dei Centri autorizzati privilegiando quelli che svolgono assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali nelle attività prioritarie indicate all'art. 3, comma 2. Il finanziamento ai programmi di attività dei Centri può essere concesso sulla base degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa regionale, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 relativamente alla deliberazione CIPE del 5 agosto 1998.

2. Alla spesa si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno recate annualmente dal bilancio regionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 marzo 2001

RAFFAELE FITTO

"La Commissione di Controllo nella seduta del 29 marzo 2001, con nota n. 435/08/32602, non riscontra vizi di legittimità".

NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale del Regolamento regionale.

Nota all'art. 1

* Si riporta il testo dell'art. 23 della Legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio".

Art. 23

(Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevare il livello tecnologico.

2. Con apposito regolamento sono definiti:

- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 114/1998;
 - b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
 - c) l'individuazione delle attività di assistenza considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 - d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica;
- e) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

Note all'art. 3

* L'art. 2 della L.R. 24/99 così dispone:

Art. 2

(Finalità)

1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente legge e i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 1 perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:

- a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs 114/1998 attraverso la promozione dei processi di ristrutturazione e riconversione delle attività commerciali in essere;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo;
- e) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree sovracomunali;
- f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
- h) il graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede fissa e che favorisca lo sviluppo delle forme consorziali tra operatori;

- i) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- l) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- m) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- n) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di Commercio.

* Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59". Si riporta il testo dell'art. 23:

Art. 23

Centro di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Nota all'art. 5

* Il riferimento deve intendersi alla legge 31 maggio 1965, n. 575 che reca "Disposizioni contro la mafia" pubblicata nella G.U. 5.6.1965, n. 138.